



IL PROMOTORE DI GIUSTIZIA

On.le Tribunale dello  
Stato della Città del Vaticano

Prot. N. 45/19 Reg. Gen. Pen.

### Memoria

Il presente atto si propone di esporre, a beneficio di codesto Onorevole Collegio, alcune sintetiche repliche a quanto di inesatto ed infondato è asserito nelle memorie depositate nell'interesse di S.E.R. il Cardinale Giovanni Angelo BECCIU e di Enrico CRASSO nel corso dell'udienza del 17.11.2021, nonché nella memoria successivamente depositata dalla difesa della Signora Cecilia MAROGNA.

**1. Sulla eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, del decreto di citazione a giudizio e degli atti conseguenti per violazione del combinato disposto degli artt. 358, 362, 363, c.p.p., in relazione all'omesso deposito di atti e documenti.**

Le difese degli imputati, reiterando argomentazioni già formulate e confutate nel corso dell'ultima udienza, hanno nuovamente formulato l'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti conseguenti per l'incompletezza delle registrazioni audio/video dei contributi dichiarativi depositate e per l'omesso deposito nella cancelleria del Tribunale delle copie forensi dei dispositivi informativi depositate dallo scrivente Ufficio.

Quanto alle registrazioni dei contributi dichiarativi è stata, in particolare, ripetuta la contestazione di asserita incompletezza del materiale depositato in ragione dell'esistenza di *omissis* deputati ad oscurare brani di dichiarazioni non pertinenti alle fattispecie trattate nel presente procedimento e sottoposti ad esigenze di segretezza perché oggetto di autonoma attività investigativa in altri procedimenti.

Quanto alle copie forensi dei dispositivi informatici sequestrati, le difese degli imputati hanno, invece, lamentato il mancato deposito in cancelleria, essendo stato loro consentito *solamente* di prendere visione di tale materiale presso il Corpo della Gendarmeria.

L'eccezione di nullità, sotto entrambi i profili considerati, si rivela destituita di ogni fondamento per le ragioni già esposte in occasione dell'udienza del 17 novembre 2021, cui, per ragioni di economia, ci si riporta integralmente.

Sia dato qui unicamente ribadire come, in piena ottemperanza al provvedimento reso dall'intestato Onorevole Tribunale in data 6 ottobre 2021, lo scrivente Ufficio abbia provveduto all'integrale deposito delle registrazioni audio e video dei contributi dichiarativi esistenti.

A dispetto delle doglianze ostentatamente formulate dalle difese degli imputati, la presenza di taluni *omissis* non inficia minimamente l'adempimento all'ordine del Tribunale e l'osservanza delle norme di rito. Si tratta, come del resto sono costrette ad ammettere le medesime difese, di omissioni legittimamente disposte dallo Scrivente Ufficio e giustificate – secondo principi e regole di generale applicazione, così come del resto incidentalmente ricordato dalla menzionata ordinanza del 6 ottobre 2021 – dal fatto che le parti oscurate attengono a circostanze non pertinenti al presente giudizio ed involgono fattispecie riguardanti diversa e autonoma attività investigativa, la quale ha dato luogo all'apertura di ulteriori fascicoli di indagine in relazione ai quali è necessario osservare il segreto investigativo.

Con riferimento, poi, alle copie forensi dei dispositivi informatici sequestrati sia sufficiente osservare che, a dispetto delle lamentele degli imputati, le stesse sono state sin da principio rese disponibili per la consultazione in apposita postazione allestita presso il Corpo della Gendarmeria in conformità all'unica modalità di messa a disposizione di tale materiale istruttorio prevista dal codice di rito.

Sia dato aggiungere, a riprova del carattere pretestuoso, se non temerario, dell'eccezione, come ad oggi nessuno degli imputati o dei loro difensori si sia recato (o abbia anche soltanto domandato di recarsi) presso i locali ove è custodito il materiale *de quo* per prenderne visione in conformità a quanto espressamente statuito nell'ordinanza del 6 ottobre 2021, di cui le difese vorrebbero strumentalmente lamentare la violazione.

**2. Sulla eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, del decreto di citazione a giudizio e degli atti conseguenti per violazione del combinato disposto degli artt. 358, 362, 363, c.p.p., in relazione all'omesso deposito di specifici atti e documenti relativi al procedimento Prot. N. 45/20 RGP.**

La Signora Marogna, nella menzionata memoria difensiva, fa mostra di lamentarsi che l'Ufficio del Promotore avrebbe omesso il deposito di taluni specifici “*atti e documenti*” di prova contenuti nel fascicolo di indagine, indicati nel corpo dell'atto

di citazione a comparire, che pertanto non risulterebbero “*allegati e posti a disposizione della difesa*”.

L’eccezione appare, sinceramente, sorprendente, oltretutto radicalmente infondata.

Tutti gli atti ed i documenti oggetto della contestazione, infatti, risultano esser stati ritualmente depositati e sono allo stato presenti nel fascicolo del procedimento, ove avrebbero potuto essere certamente rinvenuti dalla difesa della Signora Marogna qualora la stessa avesse effettivamente inteso ricercarli e non si fosse soltanto proposta di lamentarne pretestuosamente l’assenza per far valere una (inesistente) causa di nullità del decreto di citazione a giudizio.

Per quanto non sia certo compito di questo Ufficio – e non si crede che ciò possa essere preteso dagli imputati – assistere le difese nella consultazione del fascicolo di causa e coadiuvare le medesime nella ricerca e nella individuazione, all’interno dello stesso fascicolo, dei singoli documenti ed atti di interesse dei propri assistiti, per mera chiarezza ed al solo fine di evitare che le inesatte asserzioni della Signora Marogna ingenerino falsi convincimenti, sia dato comunque precisare in estrema sintesi quanto segue.

Con riferimento alla supposta assenza nel fascicolo dei verbali recanti le affermazioni della Signora Francesca Immacolata Chaouqui, si chiarisce – per quanto la circostanza sia agevolmente ricavabile dalla richiesta di citazione a giudizio – che la predetta è stata ascoltata nell’ambito delle indagini una sola volta, il giorno 28 ottobre 2019, e che i relativi contributi dichiarativi sono stati recepiti in apposito verbale, depositato in atti quale documento 22 del proc. Prot. n. 45/19 RGP.

L’eccezione è pertanto manifestamente infondata.

Per quanto conceme, poi, la non meglio precisata “*sedicente lettera di finanziamento*” di cui è cenno al minuto 05:58 del file audio contenente l’interrogatorio di Monsignor Alberto Perlasca del 23 novembre 2020, è bene precisare come la stessa venga spontaneamente menzionata da Monsignor Perlasca nel corso di tale interrogatorio, in assenza di alcuna domanda dell’Ufficio al riguardo e senza che il documento fosse stato acquisito agli atti del fascicolo di indagine.

Ad ogni modo, ove la difesa si fosse premurata di consultare, come loro concesso, le copie forensi dei dispositivi informatici sequestrati, avrebbe potuto agevolmente rilevare che copia di tale lettera (in bozza datata 13 agosto 2016), è rinvenibile nel dispositivo appartenente a Monsignor Perlasca depositato con la sigla PER-01.

Pure tale eccezione, dunque, si rivela palesemente priva di fondamento.

Veramente sorprendente e sintomatica di una consultazione evidentemente affrettata dei documenti in atti risulta essere, poi, la doglianza con cui la difesa della Signora Marogna vorrebbe lamentare l'asserita assenza nel fascicolo degli "estratti conto acquisiti a seguito della collaborazione tra Forze di Polizia (Corpo della Gendarmeria e Polizia slovena)", richiamati nella richiesta di rinvio a giudizio.

Tali estratti, infatti, ove fossero stati cercati veramente, si sarebbero potuti facilmente rinvenire nella documentazione cartacea e digitale contenuta nel (sub)fascicolo relativo alla rogatoria slovena, depositato quale documento 2 del proc. Prot. n. 45/20.

Il grafico e la tabella riportati alle pagine 4 e 5 della memoria difensiva della signor Marogna, poi, non sono stati tratti da alcuno specifico documento, ma costituiscono autonome elaborazioni di questo Ufficio e della Polizia Giudiziaria e, come tali, hanno trovato ingresso in giudizio.

Si aggiunga, al solo scopo di fugare i dubbi e le illazioni che la difesa della signora Marogna vorrebbe artatamente sollevare, che i documenti e le notizie di reato di cui si discorre sono stati acquisiti – come agevolmente ricavabile dalla richiesta di citazione a giudizio e dalla documentazione con essa depositata – nell'ambito di rituale attività rogatoriale posta in essere a seguito di una autonoma segnalazione di operazione sospetta comunicata dalla Polizia slovena in esito ad indagini condotte di propria iniziativa, in modo del tutto consueto nell'ambito della collaborazione internazionale tra forze di Polizia ed Autorità giudiziarie.

Si aggiunga, per ulteriore chiarezza, che:

- a) le relazioni di P.G. che la difesa della Signora Marogna non riuscirebbe a trovare risultano, in realtà, depositate *sub* documenti 18 e 19 del proc. Prot. n. 45/20 RGP.
- b) l'informativa AIF con segnalazione di operazione sospetta, di cui pure la difesa della signora Marogna fa mostra di lamentare l'assenza, è invece regolarmente contenuta nell'allegato 1 della Annotazione di P.G. del 30 novembre 2020 (*cf.* doc. 19, proc. Prot. n. 45/20 RGP).
- c) la nota AIF del 24 novembre 2020, non rinvenuta dalla Signora Marogna, è contenuta nel doc. 18, proc. Prot. n. 45/20 RGP.

Infine, con riferimento ai rapporti intrattenuti con la Inkerman Training Limited, si segnala che è stata avviata una richiesta di cooperazione internazionale presso le competenti Autorità della Gran Bretagna, in ordine alla quale, tuttavia, allo stato non si è ricevuto riscontro e che proprio in relazione a tale vicenda è stato aperto uno degli autonomi fascicoli sopra richiamati.

Anche sotto i profili considerati, quindi, la difesa dell'imputata non coglie nel segno.

In merito a dati ed informazioni asseritamente ricavati da fonte c.d. aperte, ed in ispecie da articoli di stampa e/o servizi televisivi, è appena il caso di segnalare che, ove abbiano effettivamente contenuto notizie o informative di reato, gli stessi hanno formato oggetto di rituale deposito.

Così è, in particolare, per la puntata di "Report" del 14 aprile 2021, menzionata alla pagina 9 della memoria Marogna, di cui è stata depositata una trascrizione integrale - comprensiva delle dichiarazioni richiamate - *sub* documento 296 del proc. Prot. n. 45/19 RGP.

Pure le censure all'uopo formulate, perciò, risultano pretestuose e, comunque, frutto di un esame corrivo dei documenti in atti.

Da ultimo, si osserva come i quattro *Rescripta* del Santo Padre di cui è lamentata l'assenza siano in realtà tutti allegati agli atti del giudizio (e come tali abbiano già formato oggetto di contraddittorio tra le parti) e che il riferimento alle operazioni bancarie poste in essere presso la "filiale Roma Porta Angelica", lungi dal costituire oggetto di insondabili attività investigative, è stato semplicemente ricavato dagli estratti conto pervenuti unitamente alla nota dell'AIF, di cui si è fatto cenno in precedenza.

\*\*\*

In ragione dei chiarimenti che precedono, questo Ufficio nel richiamare integralmente le repliche effettuate nel corso delle precedenti udienze con riferimento a quanto non specificamente trattato nella presente memoria, insiste affinché l'Onorevole Tribunale adito voglia rigettare le eccezioni di nullità sollevate sotto i diversi profili dalle difese degli imputati, perché infondate e pretestuose.

Con osservanza.

Città del Vaticano, 14 dicembre 2021

Il Promotore di Giustizia Aggiunto  
Prof. Alessandro Diddi

Il Promotore di Giustizia Applicato  
Prof. Gianluca Perone